

Codice A1814B

D.D. 27 luglio 2022, n. 2324

Autorizzazione idraulica n° 1835 per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con interventi di pulizia e ripristino della sezione di deflusso del Rio Sernella, in Località Val Garbuggia, nel Comune di Vinchio (AT). Richiedente: Comune di Vinchio (AT).



ATTO DD 2324/A1814B/2022

DEL 27/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1835 per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con interventi di pulizia e ripristino della sezione di deflusso del Rio Sernella, in Località Val Garbuggia, nel Comune di Vinchio (AT).
Richiedente: Comune di Vinchio (AT).

Con nota inviata via PEC n° 1380 in data 14/07/2022 (ns. prot. n° 30264/A1814B del 14/07/2022), il Comune di Vinchio, con sede in Piazza San Marco n° 7, 14040 – Vinchio (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00206060055, presentava richiesta di rilascio autorizzazione idraulica per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con interventi di pulizia e ripristino della sezione di deflusso del Rio Sernella, in Località Val Garbuggia.

Il Comune di Vinchio risulta beneficiario di finanziamento da parte della Regione Piemonte tramite D.D. 3359/a1802b/2021 del 16/11/2021, avente come oggetto: D.G.R. n° 41 – 4023 del 29 ottobre 2021 – concessione contributi a favore di comuni e province per interventi conseguenti a calamità naturali ex Legge Regionale n° 38/1978 per l'importo di € 10.000,00.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Vinchio, sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo) in formato digitale, costituiti da Relazione generale, Relazioni specialistiche, Computo metrico estimativo e quadro economico, Quadro incidenza manodopera, Cronoprogramma, Elenco prezzi unitari, Capitolato speciale d'appalto, Studio di fattibilità ambientale e n. 2 tavole, sottoscritti digitalmente dall'Ing. Giuseppe Villero *omissis*, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Vinchio ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 21/06/2022.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato Rio Sernella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 35 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Il progetto in esame prevede interventi di pulizia e ripristino della sezione di deflusso di un tratto del Rio Sernella, lungo la Strada Comunale Garbuggia, per una lunghezza di 370 metri; in particolare gli interventi consistono nel decespugliamento delle sponde del corso d'acqua, nella rimozione del materiale melmoso che ha ridotto la sezione idraulica e nella sistemazione degli attraversamenti stradali per il convogliamento e allontanamento delle acque dal piano viabile della Strada Comunale.

Al fine di verificare lo stato dei luoghi è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti.

L'intervento in progetto, inquadrabile tra le attività di manutenzione idraulica finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche idonee a far defluire le piene di riferimento e a garantire la sicurezza del territorio circostante, è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Sernella.

Considerato che l'intervento in progetto è finalizzato al mantenimento e al miglioramento della capacità di deflusso del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 in quanto il Rio Sernella è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 35.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";

- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione Dirigenziale n° 1717 del 04/11/2005;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” il Comune di Vinchio ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza del territorio con interventi di pulizia e ripristino della sezione di deflusso del Rio Sernella, in Località Val Garbuggia, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all’istanza e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall’alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d’alveo;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- è consentita la rimozione/taglio della vegetazione esclusivamente nel tratto interessato dalla realizzazione degli interventi oggetto della presente autorizzazione ed il materiale legnoso nonché i residui di lavorazione dovranno essere immediatamente allontanati dall’alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell’art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all’interno dell’alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall’acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell’acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e

deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;

- le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
- il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire al di fuori delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- sarà onere del richiedente assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati di allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
- il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il personale del Comune di Vinchio (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui; il Comune di Vinchio è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 31468/A1814B del 21/07/2022;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli